



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 259 del 19/10/2017

Oggetto: Approvazione schema transazione con Leasys S.p.A.

Struttura Proponente: Direzione aziendale

Responsabile del Procedimento Umberto Domenichini

Estensore Cecilia Caraballo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa: € 13.500 (tredicimilacinquecento/00)

Conto economico : 3E05050207 " altre sopravvenienze passive verso i terzi "

Eseguitibile a norma di Legge dal

19 OTT. 2017

Pubblicato a norma di Legge il

19 OTT. 2017

Inviato al Collegio Sindacale il

19 OTT. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica , con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016

Visti/a:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale; modifiche alla L.R. 40/2005"
- la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2016, n. 44 recante "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale organizzativo del SST. Modifiche alla L.R. 40/2005 ed alla L.R. 3/2008";
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

Ricordato che :

- in forza della L.R.T. 04.02.2008 n. 3 l' Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 1 di detta legge subentra nelle attività esercitate dal disciolto C.S.P.O. a far data dal 1° Luglio 2008;
- questo Istituto ha avvertito la necessità, per particolari situazioni e per i risvolti tecnici alle stesse legati, di poter usufruire della consulenza in materia giuridico - amministrativa;
- con Delibera del D.G. n. 42 del 16/02/2016 è stato pubblicato un Avviso pubblico per l'attivazione di una collaborazione libero professionale con un Esperto Legale, laureato in Giurisprudenza ed iscritto all'Albo degli Avvocati;
- a seguito delle valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico, incaricato di verificare i curricula vitae degli aspiranti, nominato con Delibera di cui sopra, riunitosi in data 21/03/2016, è stato stabilito che il professionista (tra quelli che hanno presentato domanda) che risultava possedere maggiore qualificazione professionale e comprovata competenza rispetto alle materie oggetto dell'incarico era l'Avvocato Paolo Stolzi del Foro di Firenze;

Premesso che:

- La SAVARENT S.p.A, in forza delle condizioni dell' "Accordo quadro di locazione senza conducente" stipulato in data 19/10/2006 con il CSPO, ha noleggiato allo stesso Centro propri autoveicoli;
- la LEASYS S.p.A. a far data dal 31/12/2009 ha incorporato per fusione la SAVARENT;
- in forza della legge Regione Toscana n.3 del 4/2/2008 art.19, comma 1, a far data dal 1/7/2008, ISPO è subentrato nelle attività già esercitate dal CSPO;
- a seguito della risoluzione del contratto, gli autoveicoli oggetto di esso sono stati restituiti a Leasys nel giugno 2009;
- Leasys ha fatto valere un credito di complessivi 47.329,35 euro quali importi dovuti per il servizio di locazione a lungo termine delle sue autovetture, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs

n. 23/2002 dalle singole scadenze al saldo, oltre al risarcimento delle spese legali ex art. 6 D.Lgs n. 3/2002, pari ad Euro 461,76 oltre le successive occorrende;

Ricordato che:

- a seguito degli incontri tra le Parti, si è cercata una soluzione alla controversia in modo da chiudere il sospeso, anche bonariamente;

Ravvisata la necessità di avvalersi di apposita e qualificata assistenza legale in grado di supportare l'attività necessaria alla stipula della transazione;

Dato atto che :

- con delibera n. 236/2017, esecutiva a termine di legge, è stato conferito incarico per la definizione e stesura dell'accordo transattivo da concludersi con Leasys S.p.A.; all'Avvocato Paolo Stolzi del foro di Firenze di cui, questo Istituto, ha avuto modo di apprezzare competenza, professionalità e serietà anche alla luce dell'esperienza acquisita in analoghe specifiche questioni, avendo, tra l'altro, tutelato l'interesse dell'Istituto in diversi giudizi;
- a seguito di successivi contatti ed incontri informali tra Leasys S.p.A. ed ISPO, è stato raggiunto un accordo per definire bonariamente la sopra descritta controversia, onde prevenirne anche gli sviluppi giudiziari, attraverso il pagamento della somma di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00), a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni pretesa dalla medesima avanzata nei confronti di ISPO, espressamente dichiarando di null'altro avere da avere o pretendere per sé, suoi eredi o aventi causa, ad alcun titolo, direttamente o indirettamente connesso con le vicende di cui alle premesse del presente atto e, più in generale per ogni e qualsiasi fatto o atto connesso direttamente o indirettamente a qualsiasi attività prestata da ISPO nei confronti della Leasys S.p.A.;
- la somma di cui sopra viene accettata, dunque, a totale e definitiva tacitazione, anche in via transattiva, di ogni e qualsiasi pretesa, per capitale, interessi, spese, anche di patrocinio, e quant'altro, per tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali o non patrimoniali, presenti e futuri, a persone e cose, delle spese sostenute e da sostenere, in conseguenza dei fatti sopra indicati.

Rappresentato che :

- anche gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile " la scelta o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali." (Corte dei Conti, sez. Regionale di Controllo per il Piemonte, con la delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR)

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito riportati:

- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che, oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discordante valutazione delle parti, ma la lite cui questa potrebbe dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;

- la convenienza per l'istituto alla definizione bonaria della controversia deriva dal fatto non solo che le Parti hanno trovato un accordo che prevede un pagamento a carico di questo Istituto assai inferiore al quantum richiesto o peritato, ma anche evitare l'eventuale aggravio di spesa derivante dalla pronuncia e deposito della sentenza qualora si fosse andati in giudizio sia in ordine alla quantificazione delle spese legali che in ordine alla determinazione del risarcimento del danno;
- dell'aleatorietà dell'esito del giudizio pendente, tenendo conto delle risultanze degli atti processuali;

Considerato che la richiesta, non risulta coperta da polizza assicurativa RCT, ma rientra nel sistema di gestione diretta del rischio per la responsabilità Civile professionale, il pagamento delle somme dovute, in forza dell'approvando schema transattivo, viene imputata al conto 3E05050207 "altre sopravvenienze passive verso i terzi";

Ritenuta pertanto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sottoscrizione dell'accordo transattivo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.A);

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare lo schema dell'atto di transazione tra ISPO e Leasys S.p.A., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A) finalizzato alla definizione bonaria della controversia;
2. Di dare atto che la spesa conseguente alla presente atto deliberativo, il pagamento delle somme dovute, in forza dell'approvando schema transattivo, viene imputata al conto 3E05050207 "altre sopravvenienze passive verso i terzi";
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;
4. Di trasmettere la presente deliberazione all'Albo di pubblicità dell'ISPO ed al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2, delle Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.8.2005.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Roli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Carraro

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Gianni Amunni

Strutture aziendali da partecipare :

S.C. Amministrazione , Gestione Risorse ,attività tecniche e Supporto alla ricerca
Settore Risorse Umane ed Affari Generali
S.S. Bilancio , Contabilità e Investimenti

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA
PREVENZIONE ONCOLOGICA
I.S.P.O.

09 OTT. 2017

Prot. N. 1862

Pos.

Spettabile
ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA - ISPO
In persona del Direttore Generale
Via Cosimo Il Vecchio 2
50139 Firenze

**OGGETTO: Leasys S.p.A. / ISPO – Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica – Proposta di transazione**

PREMESSO CHE

1. la LEASYS S.p.A. è una società del Gruppo FCA BANK SPA (a sua volta appartenente al Gruppo Fiat, che si è trasformato in Fiat Chrysler Automobiles (FCA), nonché a Credit Agricole Consumer Finance) che espleta attività di noleggio a lungo termine di autoveicoli;
2. la LEASYS a far data dal 31/12/2009 ha incorporato per fusione la SAVARENT S.p.A.;
3. la SAVARENT S.p.A., in forza delle condizioni dell' "Accordo Quadro di locazione senza conducente" (nella fattispecie l'Accordo Quadro n. 125396), stipulato in data 19.10.2006 con il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO), ha noleggiato allo stesso Centro a lungo termine propri autoveicoli;
4. in forza della legge Regione Toscana n. 3 del 4/2/08 art.19 comma 1, a far data dal 1 luglio 2008 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica – ISPO è subentrato nelle attività già esercitate dal Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO);
5. A seguito della risoluzione del contratto, gli autoveicoli oggetto di esso sono stati restituiti a Leasys nel giugno 2009;

6. Leasys ha, allora, fatto valere un credito sia nei confronti del CSPO, sia nei confronti di ISPO, relativamente a fatture rimaste insolute aventi ad oggetto le penali per l'estinzione anticipata del contratto di noleggio intercorso con il CSPO e le penali per ritardata riconsegna degli autoveicoli, il tutto per un importo in linea capitale di € 47.329,35;
7. poiché le predette fatture insolute si riferivano al periodo in cui l'ISPO era già subentrato nei rapporti giuridici in essere in capo al CSPO, prendendo in carico la restituzione degli autoveicoli noleggiati dalla Savarent, ora Leasys, al CSPO, in data 24/10/2016 la Leasys notificava nei confronti dell'ISPO un atto di intimazione di pagamento per la somma residua di € 47.329,35, oltre interessi commerciali;
8. ISPO, da parte sua, evidenziava che parte delle somme richieste erano di spettanza della Gestione Liquidatoria CSPO;
9. Le parti, onde evitare l'instaurarsi di un contenzioso con i relativi rischi del caso, si sono dette disponibili a definire la vertenza in via conciliativa.

Tutto ciò premesso, la Leasys S.p.A., in persona del Procuratore Speciale dott. Giancarlo Picca, nato a Torino il 09.07.1965, giusta procura a rogito Notaio Maria TURBIL MARRADI, registrata a Torino il 03.02.2012 al n.1776 serie 1T di cui al rep. n. 283.929, racc. n.12.512, propone di definire la vertenza in oggetto alle seguenti

CONDIZIONI

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. L'ISPO si impegna al pagamento, a saldo e stralcio di ogni debenza comunque afferente al rapporto, indipendentemente dall'imputabilità del debito ad ISPO, CSPO o alla Gestione Liquidatoria CSPO, nei confronti di Leasys, dell'importo

complessivo di € 13.500,00, (Euro tredicimilacinquecento/00), che verrà versato in unica soluzione entro e non oltre la data del 31 Ottobre 2017;

3. Il pagamento del predetto importo avverrà a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: IT96P0200809440000500014931 - intestatario Leasys S.p.A.;

4. Con l'accettazione della presente proposta transattiva da parte di ISPO, la Leasys S.p.A. dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti dell'ISPO, di CSPO e/o della sua Gestione Liquidatoria in merito alla vertenza in oggetto nonché in relazione a qualunque diritto o pretesa direttamente o indirettamente ad essa connessa e di rinunciare specificamente, fra le altre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al rimborso delle spese legali, che rimarranno compensate tra le parti, nonché agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 maturati dalla scadenza delle singole fatture insolute o, comunque, a quelli dovuti per legge;

5. Il mancato pagamento dell'importo di € 13.500,00 entro il termine essenziale del 31 Ottobre 2017 comporterà, ex art.1457 c.c., la risoluzione della predetta transazione e la Leasys sarà legittimata ad intraprendere ogni azione a tutela del proprio integrale credito (ivi compresi gli interessi dovuti per legge), salva la facoltà di azione ed eccezione di ISPO;

6. L'accettazione della presente proposta avverrà tramite scambio di corrispondenza e potrà essere anticipata a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: stefano.betti@ordineavvgenova.it.

Torino, 25 Ottobre 2017

Per Leasys S.p.A.

Dott. Giancarlo Picca

